

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
MOT 5
CIRCOLARE N. A1/2000/MOT

Prot. n. 6814/4639E

Roma, 4 gennaio 2000

Oggetto: Conversione di patenti rilasciate da uno Stato extracomunitario ottenute a seguito di conversione di patente italiana.

Si verifica spesso, come comunicato da alcuni Uffici Provinciali della M.C.T.C., che conducenti - titolari di patente di guida italiana - si trasferiscano in uno Stato estero extracomunitario dove ottengono la conversione del documento di guida italiano (anche se le patenti rilasciate in quello Stato non vengono riconosciute in Italia ai fini della conversione) e, rientrati in Italia, in possesso pertanto di patente estera non convertibile, ne richiedano la conversione in patente italiana.

In alcuni casi, inoltre, dall'Anagrafe Nazionale Abilitati alla guida i conducenti medesimi risultano ancora titolari della patente italiana convertita all'estero, poiché non è stata a suo tempo restituita dalle competenti autorità estere, nè, conseguentemente, revocata come prevede l'art. 130 del C.d.S..

Si rende quindi necessario disciplinare la fattispecie in esame per consentire ai conducenti suindicati di riottenere la patente di guida italiana.

Si ritiene infatti che in tali casi la domanda di conversione di patente estera non convertibile in Italia possa essere accettata in quanto il conducente era già titolare di patente italiana.

Per il rilascio, gli Uffici Provinciali della M.C.T.C. osserveranno la consueta procedura, richiedendo al conducente, ad integrazione della prescritta documentazione, un'apposita istanza in cui lo stesso dichiari espressamente che la patente estera è stata ottenuta per conversione di patente italiana.

In considerazione della peculiarità del caso, dovranno essere sempre richieste l'attestazione di autenticità e la traduzione della patente di guida da convertire.

L'Ufficio Provinciale emetterà il nuovo documento italiano, previa verifica dell'effettiva esistenza della precedente patente di guida italiana, consultando l'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida ovvero effettuando gli opportuni accertamenti presso la Prefettura competente, che, come può rilevarsi in base alle indicazioni del conducente nell'istanza predetta, ha rilasciato il documento.

Inoltre, l'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., dovrà inserire nel Sistema informatico la seguente informazione: "per conversione di patente estera derivante da patente italiana".

Si precisa che la patente italiana rilasciata per conversione dovrà necessariamente essere della stessa categoria del precedente documento italiano.

La patente estera in originale, ritirata al conducente, dovrà essere restituita alla Rappresentanza Diplomatica dello Stato interessato, specificando che la conversione è avvenuta in regime di deroga poiché il conducente era già titolare di patente italiana.

Si intendono confermate tutte le disposizioni già impartite in materia di conversione di patenti di guida.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dr.ssa Anna Maria Fabretti Longo